

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERRAMAZZONI E  
..... - PER IL TRASPORTO SPECIALE DI ALUNNI  
DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI SERRAMAZZONI VERSO LE SCUOLE E RIENTRO.  
PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.08.2028.**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Serramazzone presso  
la sede del Comune di Serramazzone

TRA

il COMUNE DI SERRAMAZZONI (in seguito denominato "Comune"), P.IVA/C.F. 00224320366,  
rappresentato dalla Responsabile del Servizio Risorse Umane Scuola Cultura,  
\_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse  
dell'Ente (come da Decreto di nomina numero n. \_\_ del \_\_\_\_\_)

E

\_\_\_\_\_ con  
sede \_\_\_\_\_ nella persona del legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome, per  
conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore";
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);
- la Legge n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L.R. della Regione Emilia Romagna n. 2 del 12.03.2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",
- la L.R. della Regione Emilia Romagna n. 3 del 13.04.2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", come modificata con la L.R n. 7/2023;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "...i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.lgs. 117/2017);
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano sottoscrivere convenzioni, sono: l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, il possesso di requisiti di moralità professionale, la dimostrazione di “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.serramazzone.mo.it](http://www.comune.serramazzone.mo.it) uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del territorio di Serramazzone di accedere alla collaborazione con l’ente;
- è stata individuata l’Associazione/Organizzazione \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio all’articolo 2 della presente convenzione;
- l’Associazione/Organizzazione ha quali prioritari scopi sociali l’attività di trasporto sociale e/o socio sanitario;
- l’Associazione/Organizzazione è iscritta nel registro della Regione Emilia Romagna n. \_\_\_\_\_ con provvedimento regionale n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l’Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Comune di Serramazzone si avvale dell’attività dell’Associazione/Organizzazione \_\_\_\_\_ e, quindi, affida alla stessa, la gestione in favore di terzi, di servizi di trasporto a carattere continuativo per alunni disabili residenti nel territorio di Serramazzone e frequentanti le scuole dell’obbligo site nel territorio comunale o scuole secondarie di secondo grado presenti nel comune di Pavullo nel Frignano.

### **Articolo 2 – Servizi richiesti**

Il servizio affidato all'Associazione prevede il trasporto di alunni con disabilità residenti a Serramazzoni e frequentanti le scuole dell'obbligo site nel territorio comunale o scuole secondarie di secondo grado presenti nel comune di Pavullo nel Frignano, durante tutti i giorni di frequenza scolastica come da calendario scolastico definito dalla scuola di frequenza, con la presenza di un operatore, dell'Associazione o fornito dall'Ente, che ne curerà l'accompagnamento. Il Servizio è quindi riprogrammato di anno in anno in base al numero degli alunni da trasportare, al luogo di residenza, al calendario scolastico annuale definito dalle scuole.

### **Articolo 3 - Attivazione del servizio e modalità organizzative**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento del trasporto riportato al precedente art. 2, ad utilizzare i propri soci volontari e/o il proprio personale dipendente.

Il Presidente dell'Associazione/Organizzazione individuerà un Referente/Coordinatore per i rapporti con il Servizio Scuola del Comune.

L'Associazione si impegna altresì affinché le attività programmate siano rese con continuità ed adeguatezza, provvedendo a dare immediata comunicazione al responsabile/referente del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel servizio svolto, nonché rendere note eventuali sostituzioni di personale.

Il referente del Comune è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio, nonché ogni altra notizia utile all'ottimale svolgimento dell'attività convenzionata.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti, effettuando il loro servizio nella corretta osservanza delle normative specifiche di settore.

Prima dell'avvio del servizio, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune nella persona del Responsabile del Servizio Scuola e dall'Associazione/Organizzazione nella persona del suo Presidente, si accordano sulle modalità operative di realizzazione dei servizi previsti nella presente convenzione, che terranno conto dei seguenti indirizzi:

a) il Servizio Scuola:

- provvederà a comunicare all'Associazione/Organizzazione il nominativo dell'alunno che usufruirà del servizio di cui al precedente articolo;
- avrà cura di informare il personale dell'Associazione/Organizzazione in merito a particolari necessità fisiche e relazionali relative alla persona trasportata.

b) L'Associazione/Organizzazione si impegna a:

- organizzare il servizio sulla base delle indicazioni contenute nel progetto personalizzato fornito dal Servizio Scuola del Comune;
- fornire annualmente una relazione sulle attività svolte.

### **Articolo. 4 - Mezzi di trasporto**

L'Associazione effettuerà il trasporto con mezzi in sua disponibilità, adeguati alle necessità degli utenti.

### **Articolo 5 – Sede dell'Associazione/Organizzazione**

La struttura di riferimento dell'associazione per le attività regolate dalla presente convenzione è la sede operativa ubicata a \_\_\_\_\_.

### **Articolo 6 – Obblighi dell'Associazione/Organizzazione**

L'Associazione/Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, ad utilizzare i propri soci volontari.

L'Associazione/Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente in materia. Nella guida degli automezzi utilizzati per il servizio, l'Associazione/Organizzazione impiegherà autisti in possesso di valido documento di guida del mezzo.

I Volontari addetti al trasporto dovranno essere idonei allo svolgimento delle mansioni richieste e mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. Il Comune potrà chiedere la sostituzione del personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione/Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, il Comune si impegna a consultare l'Associazione/Organizzazione stessa in occasione di ulteriori interventi in campo sociosanitario e in attività di formazione per volontariato di Protezione Civile.

Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione dei progetti di cui alla presente convenzione.

### **Articolo 7 - Responsabilità ed assicurazioni**

L'Associazione garantisce che i volontari che svolgono le attività di cui alla presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con un Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni involontariamente arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona ed Euro 500.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione ai seguenti punti:

- responsabilità civile personale dei volontari iscritti, dei prestatori d'opera a qualsiasi titolo alle attività oggetto della convenzione, dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione nell'espletamento dell'attività;
- danni cagionati a terzi da tutte le persone che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo (prestatori di lavoro, dipendenti, volontari iscritti, collaboratori), inclusa la loro responsabilità personale;
- i volontari iscritti, i prestatori d'opera e i collaboratori occasionali devono essere considerati terzi fra loro e terzi nei confronti dell'Associazione;

B) Responsabilità Civile Auto (RCA) relativamente ai mezzi di proprietà dell'Associazione: per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione, sia su area pubblica che privata, di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'associazione per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

L'assicurazione dovrà prevedere, in ottemperanza alla Direttiva Europea 2009/103/CE (art. 9, comma 2), i seguenti importi minimi obbligatori dei massimali R.C. Auto, rispettivamente pari a:

- € 6.070.000,00 per danni alle persone,
- € 1.220.000,00 per danni alle cose,
- ed € 7.290.000,00 quale massimale unico minimo.

L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RCA, non esonerano l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte -dalle suddette coperture assicurative. Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'Associazione; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

L'Associazione/Organizzazione garantisce inoltre il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative previste dalla normativa vigente per tutto il personale impegnato e il rispetto delle misure di sicurezza e salute sul posto di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 9/4/2008.

### **Articolo 8 – Obblighi a carico del Comune**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 56 del vigente codice del Terzo Settore, al rimborso delle spese sostenute dall'associazione/organizzazione ed identificate come segue:

- i costi di carburante e lubrificante;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo utilizzato per il servizio di trasporto;
- spese direttamente imputabili al progetto, che deriveranno dall'eventuale utilizzo del mezzo dell'Associazione;
- polizze assicurative del personale impegnato nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione (responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie e ogni altra spesa assicurativa connessa all'attività convenzionata);
- costi indiretti limitati alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria della sede, utenze, cancelleria, spese postali e telefoniche).

In considerazione del carattere di variabilità del servizio richiesto dal Comune, legato a fattori suscettibili di variazioni quali, ad esempio, il numero degli alunni disabili da trasportare, le giornate di effettiva frequenza scolastica, le necessità in merito al numero dei trasporti giornalieri richiesti (es: solo andata o solo ritorno / andata e ritorno), si conviene che il rimborso delle suddette spese verrà effettuato a rendiconto, in base agli effettivi chilometri percorsi ogni trimestre.

Inoltre, come previsto dall'Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse alla conduzione del servizio pubblicato il \_\_\_\_\_, dove, in via del tutto previsionale e quindi suscettibile di variazioni in base allo specifico progetto assistenziale programmato, si prevede che il rimborso richiesto non ecceda l'importo annuale di Euro 8.500,00 destinato al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione/Organizzazione, pari a € 25.500,00 complessivi nel triennio.

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione/Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del presente articolo, nei limiti sopra indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa. La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione/Organizzazione al Comune nelle scadenze previste dal successivo art. 11.

#### **Articolo 9 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione/Organizzazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01.09.2025 al 31.08.2028, rinnovabile per ulteriori tre anni, previo consenso dell'Associazione/Organizzazione e adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del Comune.

Eventuale risoluzione anticipata della presente convenzione può essere stabilita di comune intesa dai soggetti sottoscrittori.

#### **Articolo 10 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione/Organizzazione.

#### **Articolo 11 – Rendicontazione e Pagamenti**

Annualmente l'Associazione/Organizzazione si impegna ad inviare al Comune una relazione sull'attività svolta in base alla presente convenzione, contenente la rilevazione numerica e qualitativa degli interventi effettuati e il numero dei chilometri percorsi.

Al rimborso delle spese rendicontate di cui all'art. 8 della presente convenzione, il Comune provvederà secondo le modalità di seguito riportate:

- l'associazione dovrà presentare note di spesa trimestrali (relative ai periodi gennaio/marzo aprile/giugno luglio/settembre e ottobre/dicembre per ogni anno di attività) adeguatamente documentanti le spese sostenute imputabili alle attività convenzionate; il Comune provvederà al rimborso dopo aver verificato la coerenza delle spese rendicontate con quelle ammesse a rimborso.

## **Articolo 12 – Recesso e Risoluzione**

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque momento, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d'indennità per l'Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi della presente convenzione, durante lo svolgimento dei progetti. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) inosservanza delle leggi in materia, di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili;
- c) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per provata inadempienza da parte dell'Ente di impegni previsti nel presente atto.

In tutti i casi, con l'interruzione delle attività di cui alla presente convenzione, si interrompe l'impegno del Comune ad erogare i rimborsi previsti all'art. 8 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da parte dell'Associazione.

## **Articolo 13 – Spese di bollo e registro**

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, ai sensi della normativa in materia di ONP.

## **Articolo 14 - Controversie**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della Convenzione sarà rimessa al Foro di Modena.

## **Articolo 15 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Serramazzoni \_\_\_\_\_  
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Serramazzoni

L'Associazione/Organizzazione